

AGE-DP COSENZA
Prot. n. 335 del 03 GEN. 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
DI CALABRIA

SEZIONE 2

riunita con l'intervento dei Signori:

☐	PRESTINENZI	DOMENICO	Presidente e Relatore
☐	COSTANTINO	DOMENICO	Giudice
☐	SARACO	ANTONIO	Giudice
☐			
☐			
☐			
☐			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull'appello n. 1887/2014
depositato il 18/09/2014

- avverso la pronuncia sentenza n. 2751/2014 Sez:2 emessa dalla Commissione
Tributaria Provinciale di COSENZA
contro:

difeso da:

LO PRETE LUCIANO
CORSO VITT. EM. III N.71 87075 TREBISACCE

proposto dall'appellante:

AG. ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE COSENZA

Atti impugnati:

AVVISO DI ACCERTAMENTO n°

IVA-ALTRO 2006

SEZIONE

N° 2

REG.GENERALE

N° 1887/2014

UDIENZA DEL

31/10/2017 ore 09:30

N°

3000/17

PRONUNCIATA IL:

31/10/17

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

03/11/17

Il Segretario



ANNULLATO



SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

impugnava l'avviso di accertamento con il quale l'Agenzia delle Entrate di Cosenza -sulla base di un processo verbale di constatazione redatto dalla Guardia di Finanza di Castrovillari- aveva recuperato a tassazione l'IVA per euro per fatture non emesse dall'associazione temporanea di imprese costituita tra la e la ditta individuale , aggiudicataria dei lavori di manutenzione straordinaria dell da parte dell'Amministrazione Provinciale di Cosenza.

Il ricorrente eccepiva la inesistenza dell'atto per inesistenza della notifica e per carenza del potere di rappresentanza dell'Ente impositore, la violazione della legge 212/2000, la errata valutazione dell'associazione temporanea di imprese come autonomo soggetto tributario e la violazione dell'art. 21, comma 7, del DPR n. 633/1972.

L'Agenzia delle Entrate di Cosenza, ritualmente costituitasi, ribadiva la legittimità del proprio operato e chiedeva il rigetto del ricorso.

La Commissione Tributaria Provinciale di Cosenza, con sentenza in data 14.12.2012/29.04.2014, accoglieva il ricorso e condannava l'Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese del giudizio.

Avverso detta sentenza proponeva appello, con atto del 25.07.2014, l'Ufficio il quale lamentava l'erroneità della decisione per avere il primo giudice ritenuto che una associazione temporanea di imprese non costituisce un soggetto tributario autonomo e distinto dalla imprese associate; deduceva, quindi, che nel caso in esame più circostanze inducevano a ritenere che l'associazione in parola avesse una sua autonomia soggettiva e chiedeva che il ricorso del contribuente fosse rigettato.

eccepiva, in via preliminare, la inammissibilità del gravame e, nel merito, la infondatezza dello stesso; riproponeva, altresì, le eccezioni avanzate con il ricorso introduttivo del giudizio e concludeva per il rigetto dell'appello.

All'odierna udienza la causa era decisa.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Vanno, anzitutto esaminate, per evidenti ragioni di pregiudizialità, le eccezioni formulate dal contribuente nelle controdeduzioni depositate avanti a questa Commissione.

Dette eccezioni vanno disattese in quanto:



ANNULLATO



a) contrariamente a quanto sostenuto dal , l'atto di appello contiene tutte le indicazioni richieste dalla legge ed è firmato (giusta prescrizione di cui all'art. 18 del D.Lgs. n. 546/1992);

b) l'art. 11, comma 2, del d.lg. 31 dicembre 1992 n. 546, attribuendo la rappresentanza processuale dell'Amministrazione finanziaria all'ufficio tributario, senza che assuma rilievo determinante chi lo rappresenta, consente di presumere che l'atto processuale proveniente dall'ufficio stesso rappresenti ed esprima la volontà di quest'ultimo fino a prova contraria, la quale, avendo ad oggetto un'usurpazione di poteri, ossia un'anomala patologia del rapporto organico che comporta una distorta formazione della volontà processuale, deve essere necessariamente fornita da chi la faccia valere (così Cassazione civile, sez. trib., 13/10/2009, n. 21724);

c) non vale ricordare la sentenza della Suprema Corte n. 904/2006, che riguarda fattispecie ben diversa (e, cioè, se le persone fisiche facenti parte del team di assistenza legale possano considerarsi incaricate di ricevere le notifiche o possano ritenersi persone addette alla sede, ai sensi dell'art. 145 c.p.c.);

d) inoltre, nel caso in esame, il "capo del team legale" ha firmato su delega del Direttore Provinciale dell'Agenzia delle Entrate, cui spetta la rappresentanza dell'Amministrazione finanziaria (Cassazione civile, sez. trib., 23.12.2014 n. 23953), sicchè, anche sotto tale profilo, l'eccezione è infondata.

Parimenti infondate sono le eccezioni, formulate nell'atto introduttivo del giudizio e riproposte in via devolutiva in questa sede.

Ed infatti:

1) la Suprema Corte ha ritenuto che <<la notifica della cartella esattoriale può avvenire anche mediante invio diretto, da parte del concessionario, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, in quanto il D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 26, comma 1, seconda parte del prevede una modalità di notifica, integralmente affidata al concessionario stesso ed all'ufficiale postale, alternativa rispetto a quella della prima parte della medesima disposizione e di competenza esclusiva dei soggetti ivi indicati>> (così Cassazione civile, sez. III, 19/01/2017, n. 1304; conforme Cass. 19 marzo 2014, n. 6395; Cass. 6 marzo 2015, n. 4567; Cass. 15 giugno 2016, n. 12351, che specifica altresì che la notificazione della cartella di pagamento è disciplinata dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26 anche dopo la modificazione apportata a quest'ultima norma con il D.Lgs.

ANNULLATO



n. 46 del 1999, art. 12 sicchè la notifica può essere eseguita direttamente da parte dell'esattore mediante raccomandata con avviso di ricevimento)>>>
Ne consegue che <<qualora la notifica della cartella di pagamento sia eseguita, ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 1, seconda parte, mediante invio diretto, da parte del concessionario, di raccomandata con avviso di ricevimento, trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della legge n. 890 del 1982>>>
(Cassazione civile, sez. III, 19/01/2017, n. 1304; conforme Cass., ord. 13 giugno 2016, n. 12083);

2)l'Agenzia delle Entrate ha documentato il corretto esercizio del potere sostitutivo da parte di chi ha sottoscritto l'avviso di accertamento, producendo la disposizione di servizio n. prot. 51596 relativa alle deleghe di firma da parte del Direttore Provinciale;

3)non sussiste la violazione, da parte dell'Agenzia delle Entrate, dell'art. 12, comma 7, della legge 212/2000, avendo l'Ufficio nella motivazione dell'accertamento implicitamente disatteso le deduzioni del contribuente.

Quanto al merito l'appello non può, però, essere accolto.

Premesso che l'A.T.I., nella aggiudicazione ed esecuzione di opere quali quella in esame, si basa su un rapporto di mandato, va ricordato che secondo l'art. 37, comma 17, del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 il predetto rapporto <<non determina di per sè organizzazione o associazione degli operatori economici riuniti, ognuno dei quali conserva la propria autonomia ai fini della gestione, degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali>>.

Il dettato normativo sembra, allora, escludere che l'associazione possa costituire un autonomo soggetto giuridico e detta interpretazione trova conferma nella sentenza della Corte Suprema di Cassazione, sez. trib., 20/03/2009, n. 6791, secondo la quale "l'associazione temporanea di due o più imprese nell'aggiudicazione ed esecuzione di un contratto di appalto di opere pubbliche (l. 8 agosto 1977 n. 584) è fondata su un rapporto di mandato con rappresentanza, gratuito ed irrevocabile conferito da una o più imprese, collettivamente, ad altra impresa capogruppo, legittimata a compiere, nei rapporti con l'amministrazione, ogni attività giuridica connessa o dipendente dall'appalto e produttiva di effetti giuridici direttamente nei confronti delle imprese mandanti sino all'estinzione del rapporto, salvo restando l'autonomia negoziale delle imprese riunite per quanto concerne la gestione dei lavori a ciascuna di esse affidati ed i rapporti con i terzi (con riguardo in particolare, agli adempimenti fiscali ed



ANNULLATO



agli oneri sociali). Ove le imprese associate per l'esecuzione unitaria dei lavori appaltati, si costituiscano in società consortile ai sensi dell'art. 23 bis l. 8 agosto 1977 n. 584 introdotto dalla l. 8 ottobre n. 687, le stesse conservano la propria autonomia ai fini della gestione degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali inerenti all'esecuzione dei contratti di appalto. Pertanto la società consortile costituita tra imprese temporaneamente associate per l'esecuzione di un contratto di appalto di opere pubbliche non è legittimata a presentare dichiarazione i.v.a. concernente le operazioni imponibili connesse al contratto di appalto eseguito dalle imprese socie né a chiedere a proprio nome il rimborso dell'i.v.a. risultante a credito".

L'impugnata sentenza va, pertanto, confermata.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in complessivi euro oltre accessori come per legge.

P. Q. M.

La Commissione Tributaria Regionale della Calabria, Sezione seconda, definitivamente decidendo sull'appello proposto con atto del 25.07.2014 dalla Agenzia delle Entrate-Direzione Provinciale di Cosenza nei confronti di _____, avverso la sentenza resa in causa tra le stesse parti in data 14.12.2012/29.04.2014 dalla Commissione Tributaria Provinciale di Cosenza, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:

- 1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza;
- 2) condanna l'Agenzia delle Entrate al pagamento, in favore di _____, delle spese del presente grado del giudizio, che liquida in complessivi euro _____ oltre accessori come per legge.

Così deciso in Catanzaro, il 31 ottobre 2017

IL PRESIDENTE EST.



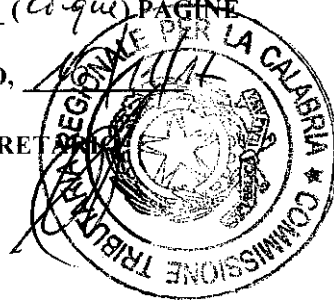
N. 1887/2014 R.G.



COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
DELLA CALABRIA - CATANZARO
E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
CONSTA DI N. 5 (cinque) PAGINE

CATANZARO,

IL SEGRETARIO



RELAZIONE DI NOTIFICA

A richiesta come in Atti, io sottoscritto A. Ufficiale Giudiziario addetto all'U. N. E.P. della CORTE DI APPELLO di Catanzaro ho notificato il presente atto a

**AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI
COSENZA** - NELLA PERSONA DEL DIRETTORE PRO-TEMPORE
VIA G. BARRIO 87100 COSENZA

per averne piena e legale conoscenza, spedendone copia per mezzo di raccomandata a.r. dall'Ufficio postale di Catanzaro

CZ _____

22 DIC. 2017


Il Funzionario UNEP
Giuseppe Papaleo
Corte di Appello Catanzaro

UNEP - CATANZARO

A/O Cr. 26176

NON URGENTE

Diritti	€ 2,58
Trasferite	€ 0,00
10%	€ 0,00
Spese Postali	€ 8,00
Varie	€ 0,00

TOTALE € 10,58

(10 % versato in modo virtuale)

Data Richiesta 20/12/2017

3. (15) $\frac{d}{dx} \ln(x^2 + 1) = \frac{2x}{x^2 + 1}$

ESITO DELLA SPEDIZIONE

Gentile cliente,

riportiamo di seguito i dati relativi alla spedizione di ATTI GIUDIZIARI 787572566809

La spedizione è stata Consegnata in data 03-01-2018 13:00:00

Data e ora	Stato lavorazione	Luogo
02-01-2018 12:50:30	Presa in carico	LAMEZIA TERME CZ
02-01-2018 15:06:30	In lavorazione presso il Centro Operativo Postale	LAMEZIA TERME CZ
03-01-2018 06:18:09	In lavorazione presso il Centro Operativo Postale	COSENZA CS
03-01-2018 12:11:15	In consegna	COSENZA CS
03-01-2018 13:00:00	Consegnata	COSENZA CS

Grazie per aver scelto Poste Italiane e i nostri servizi.

Distinti Saluti
Poste Italiane

Posteitaliane

